

Esigendo le regole del Governo nostro, che nelle materie del M. C. e da altri Consigli con sovrana Delegazione rispettivamente rimede non si turbino per alcun modo l'uno l'altro, ma cadauno eserciti coll'officio de' Mag. e Reggimenti la giurisdizione Civile, Criminale, Economica, e di qualunque altro genere, che gli appartiene, e massimamente alla Dignità del C. di X. ed al buon servizio delle gravissime impiezioni addorategli, essendoli sempre conosciuto di convenire l'interessi suoi di ere.

Sia preso, che ne il Corp. di X. , ne li Capi del medesimo, ne gli inquisitori di Stato possono sottrarre sotto niun immaginabile colore, o pretesto alli Consigli, Collegi, o Mag. e Reggimenti nostri il legittimo esercizio delle loro incombenze. Alla qual disciplina è munito di 9.° Corp. che se venisse dai predetti contravenuto, debbano gli Avogadori Comari portarne l'intermissione, o a questo, o al Corp. del Pregadi , come parerà alla loro prudenza. Il qual Mag. degli Avogadori di Comari, siccome è tanto riguardabile, ed importante, e da sapientissimi Progenitori nostri ordinato a custodire l'osservanza delle leggi, e a vendicare col mezzo delle pene gli arbitri, e tutte le trasgressioni, così si vuole, e necessariamente si comanda, che ne dal C. di X. ne da Capi del medesimo, ne degli inquisitori di Stato, possano esser trattenuti, o impediti nell'uso di queste tanto loro salutari prerogative a norma della Legge 1582. 12. Xbre, ravvivata 1705. 12. Marzo, salva sempre l'autorità del Capi del Corp. di X. e degli inquisitori di Stato d'impedire, e reprimere in sul caso, chiunque usasse nel trattar le materie tanto nel Senato, quanto in questo M. C. opposizioni fediziose, e contumeliose.

1762. 16. Gen.^{no} Letta in Collegio.

17. d.^{to} Letta in M. C.

514

286

46

~~~~~  
Scuole,

e Confraternite di Venezia.

1762. 13. Aprile in  $\text{M. C.}$

Importa sommamente alli riguardi della pietà, e del Principato, che la materia delle erezioni, e disciplina delle Scuole